

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI  
SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'  
DIPARTIMENTO DELL'ACQUA  
E DEI RIFIUTI

ASSESSORATO REGIONALE  
DELL'ECONOMIA  
DIPARTIMENTO BILANCIO E TESORO  
RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Prot. 3665

Palermo, 12 9 OTT 2010

A TUTTI I COMUNI DELLA  
REGIONE SICILIANA

CIRCOLARE N. 1/DAR

**L'INTERVENTO STRAORDINARIO DELLA REGIONE SICILIANA  
IN PRESENZA DI SITUAZIONE DI CRISI NELLO SVOLGIMENTO  
DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI**

Le leggi regionali n. 11/2010 e n. 9/2010 hanno disciplinato l'intervento della Regione siciliana nelle situazioni di crisi, di sospensione e di interruzione del servizio di gestione integrata dei rifiuti.

In particolare, il quadro normativo di riferimento, le ipotesi e le modalità di detto intervento risultano dalla lettura integrata dell'art. 46 della l.r. n. 11/2010 e degli artt. 14 e 4 della l.r. n. 9/2010.

Invero, ai sensi dell'art. 46, comma 1, della l.r. n. 11/2010 *“Per il triennio 2010-2012, il Presidente della Regione, ove, previo accertamento dell'autorità sanitaria competente o di altra competente per materia o per territorio, abbia adottato ordinanza ai sensi dell'articolo 191, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero agisca ai sensi dell'articolo 250 dello stesso decreto legislativo n. 152/2006 o in forza di ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, è autorizzato ad anticipare agli enti locali interessati le necessarie risorse finanziarie, per far fronte ad esigenze straordinarie di tutela della sanità e dell'igiene pubblica, determinate dall'impossibilità per gli enti locali stessi di assicurare l'integrale copertura dei costi del servizio di gestione integrata dei rifiuti. Tale autorizzazione si estende alle ordinanze in corso.*

*Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 14 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9.”*

Tale norma definisce presupposti, condizioni e modalità dell'azione, come di seguito descritte:

## PRESUPPOSTI DELL'AZIONE

L'intervento previsto dalla norma in esame si correla ad uno stato di fatto in cui si determinino esigenze di tutela igienico-sanitaria, debitamente accertate e determinate dall'impossibilità per la singola amministrazione comunale di assicurare l'integrale copertura dei costi del servizio di gestione integrata dei rifiuti.

Appare di conseguenza possibile affermare che:

a) non è necessario che la condizione di emergenza si sia già verificata. Infatti, la norma si correla ad una condizione in cui l'intervento della Regione sia richiesto per "*esigenze straordinarie di tutela della sanità e dell'igiene pubblica*" ed è persino ovvio rilevare che tale tutela si realizza, in primo luogo, impedendo il verificarsi delle situazioni di emergenza, piuttosto che intervenendo dopo il loro verificarsi.

b) l'intervento della Regione si correla all'**impossibilità** per le amministrazioni comunali di assicurare l'**integrale copertura dei costi** del servizio.

È perciò chiaro che tale impossibilità è di tipo finanziario e che, di conseguenza, essa va necessariamente dimostrata e non semplicemente affermata dagli enti richiedenti, indicando cause; responsabilità; correttivi individuati ed attuati; tempi di soluzione della crisi.

Ad esempio, laddove la situazione di crisi finanziaria origini da una insufficiente dotazione del capitolo di spesa del bilancio di previsione dell'Amministrazione comunale richiedente rispetto ai costi effettivi del servizio, l'Amministrazione stessa potrà chiedere l'intervento regionale solo nel caso in cui dimostri di non avere, nel proprio bilancio, risorse che, mediante variazione, possano essere destinate dagli originari appostamenti alla copertura del costo del servizio.

In altri termini, tutte le risorse dell'ente locale richiedente, che non presentino carattere di obbligatorietà, indifferibilità ed urgenza, possono essere utilizzate per la copertura dei costi del servizio (previa, come si è già detto, variazione) e devono esserlo prima di chiedere l'intervento dell'Amministrazione regionale, laddove si verificano le descritte situazioni di crisi, per evitare il prodursi di condotte rilevanti persino sotto il profilo penale, essendo poste a tutela di beni oggetto addirittura di tutela costituzionale, qual è quello della salute della collettività.

Pertanto, la Regione siciliana, nel corso dell'intervento finanziario urgente, dovrà disporre ogni opportuna verifica sui bilanci degli enti locali (anche mediante propri commissari *ad acta*. Sul punto vedi *infra*), al fine di accertare la suddetta impossibilità, così come, per converso, l'esistenza di risorse altrimenti destinabili alla copertura dei costi del servizio.

## CONDIZIONI DELL'AZIONE

Accertate tanto le esigenze di tutela igienico sanitaria, quanto l'impossibilità

